



# Il Modello di Organizzazione e Gestione

Ex D.Lgs. 8 Giugno 2001 N.231

PARTE GENERALE

[11 dicembre 2017]



## Sommario

<b>1. FINALITÀ E PRINCIPI DI LEGGE</b> .....	<b>4</b>
1.1 Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 .....	4
1.2 Le sanzioni .....	15
1.3 I Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai fini dell’esonero dalla responsabilità .....	17
1.4 Requisiti dei Modelli di Organizzazione e Gestione .....	18
<b>2. IL MODELLO DI GOVERNANCE ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI WAPSS</b> .....	<b>20</b>
2.1 La Società.....	20
2.2 Cenni storici.....	20
2.3 Il Sistema di <i>governance</i> di WAPSS.....	21
<b>3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI WAPSS</b> .....	<b>23</b>
3.1 Funzione del Modello di Organizzazione e Gestione di WAPSS.....	23
3.2 I destinatari del Modello .....	24
3.3 Struttura del Modello di Organizzazione e Gestione e i documenti connessi .....	25
3.4 Attività propedeutiche alla definizione del Modello .....	26
3.4.1 <i>La mappatura delle aree a rischio e l’identificazione dei principali fattori di rischio</i> .....	27
3.4.2 <i>Il Sistema di Controllo Interno</i> .....	27
3.5 Codice di condotta e Modello .....	28
<b>4. L’ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....	<b>29</b>
4.1 Composizione dell’Organismo di Vigilanza e nomina.....	29
4.2 Il Regolamento dell’Organismo di Vigilanza.....	29
4.3 Cessazione dalla carica .....	30
4.4 Requisiti dell’Organismo di Vigilanza .....	31
4.5 Funzioni, attività e poteri dell’Organismo di Vigilanza .....	32
<b>5. FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO</b> .....	<b>36</b>
5.1 La comunicazione e il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli connessi.....	36
5.2 La formazione e l’addestramento sul Modello .....	36
<b>6. SISTEMA DISCIPLINARE</b> .....	<b>38</b>
6.1 Sistema sanzionatorio nei confronti dei lavoratori subordinati .....	38



<b>6.2</b>	<b>Sanzioni nei confronti del personale dirigente.....</b>	<b>40</b>
<b>6.3</b>	<b>Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci .....</b>	<b>40</b>
<b>6.4</b>	<b>Misure nei confronti di altri destinatari .....</b>	<b>40</b>
<b>6.5</b>	<b>Ulteriori misure .....</b>	<b>41</b>



## **PARTE GENERALE**

### **1. FINALITÀ E PRINCIPI DI LEGGE**

#### **1.1 Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001**

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito, in breve, anche “Decreto 231”), ha dato immediata attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 in cui il Parlamento aveva stabilito principi e criteri direttivi per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per reati commessi dai soggetti operanti all'interno dell'Ente, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo.

Tale soluzione è scaturita da una serie di Convenzioni Internazionali di cui l'Italia è stata firmataria negli ultimi anni. Si tratta, in particolare:

- della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e del suo primo protocollo ratificato a Dublino il 27 settembre 1996;
- del protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, sottoscritto a Bruxelles il 29 novembre 1996;
- della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee, ratificata a Bruxelles il 26 maggio 1997;
- della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, ratificata a Parigi il 17 dicembre 1997.

Il Decreto 231 ha inserito nell'ordinamento italiano il principio di responsabilità amministrativa da reato come conseguenza degli illeciti commessi da coloro che agiscono in nome e per conto dell'Ente rappresentato, vale a dire:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone



che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente (c.d. **“soggetti in posizione apicale”**);

- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a (c.d. **“soggetti in posizione subordinata”** o **“soggetti sottoposti”**).

Per le fattispecie espressamente contemplate dalla norma, alla responsabilità personale per il reato commesso (responsabilità penale personale che non può che riferirsi alle persone fisiche in virtù del principio racchiuso nell'art. 27 commi 1 e 3 della Costituzione) ed alle altre forme di responsabilità derivanti da reato, si affianca la responsabilità dell'Ente, che riconduce al medesimo fatto conseguenze sanzionatorie diverse a seconda del soggetto chiamato a risponderne. Il fatto costituente reato, ove ricorrano i presupposti indicati nella normativa, opera su un doppio livello, in quanto integra sia il reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso (fatto reato punito con sanzione penale), sia l'illecito amministrativo (illecito punito con sanzione amministrativa) per l'Ente.

Quanto alla natura della responsabilità del Decreto 231, nonostante la qualifica di responsabilità amministrativa che compare nel titolo del Decreto, diverse sono le disposizioni che, tuttavia, evidenziano un impianto sostanzialmente penalistico dell'intero corpus legislativo. Il Decreto 231, in primo luogo, ha introdotto la configurazione della responsabilità dell'Ente in dipendenza della commissione di un reato di cui l'Ente risponde in via autonoma, se posto in essere nel suo interesse o a suo vantaggio da parte di soggetti appartenenti alla struttura dell'Ente (art. 5), i quali si sono resi responsabili di tali condotte a causa di una colpevole disorganizzazione sostanziata nell'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7). Significativa di un'accezione penalistica della responsabilità è anche l'attribuzione della competenza a giudicare al magistrato penale, chiamato ad attenersi alle regole del processo penale laddove non derogate espressamente dal Decreto 231. Sempre nell'alveo dei principi che presiedono all'ordinamento penale è da sottolineare il richiamo al principio di legalità (art. 2) ed alla successione di leggi penali nel tempo (art. 3). Inoltre, ulteriormente indicativo della matrice penalistica della normativa, è il tentativo di personalizzazione della sanzione, non solo con sanzioni pecuniarie, ma anche, tra le altre, con sanzioni interdittive che possono condurre fino alla chiusura definitiva dell'Ente. E' comunque prevista per l'Ente la possibilità di essere “esonerato” da responsabilità o di ottenere una riduzione degli interventi afflittivo-sanzionatori attuando comportamenti, sia risarcitori, sia dimostrativi di una volontà di riorganizzazione della struttura d'impresa con l'adozione di Modelli di organizzazione e di gestione (art. 6) idonei a prevenire condotte penalmente rilevanti dei soggetti nella appartenenti alla struttura dell'Ente.



Il Decreto 231 si occupa di delimitare l'ambito dei Soggetti Destinatari della disciplina normativa, vale a dire: “enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica”. Si tratta, pertanto, di:

- soggetti che hanno acquisito la personalità giuridica secondo gli schemi civilistici, quali associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privatistico che abbiano ottenuto il riconoscimento dello Stato;
- società che hanno acquisito personalità giuridica tramite l'iscrizione nel registro delle imprese;
- enti non personificati, privi di autonomia patrimoniale, ma comunque considerabili soggetti di diritto.

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari del codice dell'illecito amministrativo dipendente da reato: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., CNEL, ecc).

L'art. 5 del Decreto 231 individua i criteri oggettivi di imputazione della responsabilità amministrativa da reato.

Il reato deve essere stato commesso *nell'interesse o a vantaggio* dell'Ente da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (art. 5 comma 1 lett. a) - soggetti in posizione apicale);
- persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (art. 5 comma 1 lett. b) – soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza).

L'ente non risponde se i soggetti sopra indicati hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Gli artt. 6 e 7 individuano i criteri soggettivi di imputazione, in quanto, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa da reato, non è sufficiente la sola riconduzione, sul piano oggettivo, del reato all'Ente, ma occorre potere formulare un giudizio di rimproverabilità in capo all'Ente medesimo.



I parametri di responsabilità dell'Ente sono diversi a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da persone allocate in posizione apicale o subordinata. L'art. 6 traccia i profili di responsabilità dell'Ente nel caso di fatti di reato posti in essere dai soggetti apicali, così come individuati nell'art. 5 comma 1 lett. a).

L'Ente, tuttavia, non risponde se prova che:

- sono stati adottati ed efficacemente attuati dall'organo dirigente, prima della commissione del fatto di reato, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire condotte penalmente rilevanti della stessa specie di quelle contestate;
- è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento di tali Modelli (anche definito "Organismo di Vigilanza");
- le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione e Gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza interno all'Ente.

Quanto alle condizioni che debbono ricorrere affinché l'Ente possa essere ritenuto responsabile per i reati commessi dai soggetti sottoposti (art. 5 comma 1 lett. b)), l'art. 7 stabilisce in modo generico che la responsabilità dell'Ente nasce dal mancato adempimento degli obblighi di direzione o vigilanza che fanno carico all'Ente medesimo. In ogni caso, l'Ente è esonerato se, prima della commissione del reato, aveva adottato Modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quello commesso dal sottoposto. Diversamente da quanto previsto per il reato commesso dal soggetto in posizione apicale, in questo caso, è onere dell'accusa provare la mancata adozione e l'inefficace attuazione dei Modelli organizzativi.

La Sezione III del Capo I del Decreto 231 delinea in modo tassativo il catalogo dei reati presupposto dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente, se commessi da un soggetto posto in posizione apicale o sottoposto all'altrui direzione.

Negli anni si è assistito ad una progressiva espansione di tale catalogo (originariamente limitato dal disposto degli artt. 24 e 25) e ciò per lo più in occasione del recepimento del contenuto di Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito e che prevedevano anche forme di responsabilizzazione degli enti collettivi.

In base al disposto del D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni, la responsabilità amministrativa dell'Ente si configura con riferimento alle seguenti fattispecie di reato:



- i. **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** *ex* articoli 24 e 25 del Decreto ed in particolare:
- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
  - indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
  - truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
  - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
  - frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
  - concussione (art. 317 c.p.);
  - corruzione per l'esercizio delle funzioni (art. 318 e 321 c.p.);
  - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
  - corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
  - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) introdotto dalla L. 190/2012;
  - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
  - corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 e 321 c.p.);
  - peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.).
- ii. **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati**, introdotti dall'articolo 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa di Budapest sulla criminalità informatica, così come previsti dall'articolo 24-bis del Decreto, ed in particolare:
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
  - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
  - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
  - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
  - installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
  - danneggiamento d'informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);





- danneggiamento d'informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
  - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
  - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
  - documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
  - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.).
- iii. **Delitti di criminalità organizzata**, introdotti dall'articolo 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 24-ter, ed in particolare:
- associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina e norme sulla condizione dello straniero di cui all'art. 12, D.Lgs. 286/1998 (art. 416, 6° comma, c.p.);
  - associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
  - delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
  - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
  - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
  - sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
  - illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, 2° comma, lett. a), n. 5, c.p.p.).
- iv. **Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, introdotti dall'articolo 6 D.L. 350/01, convertito con modificazioni nella Legge 23 novembre 2001 n. 409, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-bis, testo modificato dall'articolo 15, comma 7, lett. a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare:
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
  - alterazione di monete (art. 454 c.p.);



- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
  - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
  - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valore di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
  - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
  - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
  - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
  - contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.);
  - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- v. **Delitti contro l'industria e il commercio**, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. *b*), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-bis.1., ed in particolare:
- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
  - illecita concorrenza con minaccia violenza (art. 513-bis c.p.);
  - frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
  - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
  - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
  - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
  - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
  - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
- vi. **Reati in materia societaria**, introdotti dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, dalla Legge 6 novembre 2012, n.190 e dalla Legge 30 marzo 2015 n. 69 e dal D. Lgs. 38/2017 richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (cumulativamente, anche "Reati Societari"):
- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
  - ratti di lieve entità (art.2621 bis c.c.);
  - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
  - impedito controllo (art. 2625 c.c.);
  - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);



- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 III comma c.c.) introdotto dalla L. 190/2012 e successivamente integrato dal D.Lgs. 38/2017;
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) introdotto dal D.Lgs. 38/2017;
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

vii. **Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, introdotti dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-quater, ed in particolare:

- associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- finanziamento al terrorismo (art. 2 Convenzione di New York);
- misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. 625/79 convertito nella L. 15/80).

viii. **Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, introdotti dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7 che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-quater.1, ed in particolare:



- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
- ix. **Delitti contro la personalità individuale**, introdotti dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228 che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-quinquies, successivamente integrato dalla Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 che ha introdotto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ed in particolare:
- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
  - prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
  - pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
  - detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
  - pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);
  - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
  - tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
  - alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
  - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).
- x. **Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del Mercato**, previsti dalla Legge 18 aprile 2005 n. 62, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-sexies, ed in particolare:
- abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. a (c.d. “insider trading”);
  - abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. b (c.d. “tipping”);
  - abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. c (c.d. “tuyautage”);
  - manipolazione del mercato (art. 185 TUF).
- xi. **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**, introdotti dall'articolo 300 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come previsti dall'articolo 25-septies del Decreto, ed in particolare:
- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
  - lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
- xii. **Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, introdotti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-octies e relative modifiche introdotte dalla *Legge del 15/12/2014 n. 186 Articolo 3* in particolare:



- ricettazione (art. 648 c.p.);
  - riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
  - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
  - autoriciclaggio (art. 648-ter-1 c.p.).
- xiii. **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-novies, ed in particolare i reati previsti nelle seguenti disposizioni di legge:
- art. 171, 1° comma, lett. a-bis), e 3° comma, Legge n. 633/1941;
  - art. 171-bis, 1° e 2° comma, L. n. 633/1941;
  - art. 171-ter, 1° comma, lett. a), b), c), d), e), f), f-bis), h), L. n. 633/1941;
  - art. 171-ter, 2° comma, lett. a), a-bis), b), c), L. n. 633/1941;
  - art. 171-septies, L. n. 633/1941;
  - art. 171-octies, L. n. 633/1941.
- xiv. **Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, introdotto dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009 n. 116, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-novies:
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- xv. **Reati transnazionali**, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146, "Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale", che vengono di seguito elencati :
- associazione a delinquere (articolo 416 c.p.);
  - associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis c.p.);
  - associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
  - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
  - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
  - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
  - favoreggiamento personale (articolo 378 c.p.).



L'articolo 3 della Legge 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: *a)* sia commesso in più di uno Stato; *b)* ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; *c)* ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; *d)* ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

xvi. **Reati Ambientali**, introdotti dall'articolo 2 del D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 che ha inserito l'articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/01, modificato dalla Legge 68 del 2015, ed in particolare i reati previsti nelle seguenti disposizioni di legge:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (452-octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.);
- art. 137 della Legge 152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi di acque reflue;
- art. 256 della Legge 152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- art. 257 della Legge 152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica di siti;
- art. 258 della Legge 152 del 3 aprile 2006, correlati alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- artt. 259 e 260 della Legge 152 del 3 aprile 2006, correlati al traffico illecito di rifiuti;
- art. 260-bis della Legge 152 del 3 aprile 2006, in materia di tracciabilità dei rifiuti;
- art. 279 della Legge 152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali;
- artt. 1, 2, 3-bis e 6 della Legge 150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;



- art. 3 della Legge 549 del 23 dicembre 1993, correlati alla produzione, al consumo, all'importazione, all'esportazione, alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono;
  - artt. 8 e 9 della Legge 202 del 6 novembre 2007, correlati all'inquinamento provocato dalle navi.
- xvii. **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, introdotto dal D.Lgs. 109/2012 in attuazione della Direttiva Comunitaria 2009/52/CE, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-duodecies che prevede la responsabilità dell'Ente per il delitto di cui all'articolo 22 comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

## 1.2 Le sanzioni

Le sanzioni derivanti dalla responsabilità amministrativa, a seguito della commissione del reato (i reati presupposto sono riportati specificatamente al paragrafo 1.1.), disciplinate dagli artt. 9 a 23 del Decreto 231, sono le seguenti:

- **Sanzioni Pecuniarie** (artt. 10-12): si applicano sempre per ogni illecito amministrativo e hanno natura afflittiva e non risarcitoria. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria ne risponde solo l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. Le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille". La commisurazione della sanzione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'Ente, nonché dall'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37. L'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).  
L'articolo 12 elenca le circostanze che determinano la riduzione della sanzione pecuniaria: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;  
b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;  
c) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;



d) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

- **Sanzioni Interdittive** (artt. 13-17): si applicano solo nei casi in cui sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
  - b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono (art. 9, comma 2):

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'Ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati. L'art. 45 del Decreto 231, infatti, **prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2 in via cautelare** quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

Il procedimento applicativo delle misure cautelari è modellato su quello delineato dal codice di procedura penale, seppure con alcune deroghe. Il Giudice competente a disporre la misura, su richiesta del Pubblico Ministero, è il Giudice procedente, ovvero, nella fase delle indagini preliminari, il Giudice per le Indagini Preliminari. L'ordinanza applicativa è quella prevista dall'art. 292 c.p.p., norma espressamente richiamata nell'art. 45 del Decreto 231.

Il Giudice, ricevuta la richiesta del Pubblico Ministero, fissa una udienza camerale ad hoc per discutere dell'applicazione della misura; a tale udienza partecipano, oltre al Pubblico





Ministero, l'Ente e il suo difensore, i quali, prima dell'udienza, possono accedere alla richiesta del Pubblico Ministero e visionare gli elementi sui quali la stessa si fonda.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; in deroga alla temporalità è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive, nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto 231;

- **Confisca** (art. 19): è una sanzione autonoma e obbligatoria che si applica sempre in caso di condanna nei confronti dell'Ente, e ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede. Lo scopo è quello di impedire che l'Ente sfrutti comportamenti illeciti ai fini di "lucro"; in merito al significato di "profitto", considerata l'importante incidenza che la confisca può avere sul patrimonio dell'Ente, la dottrina e la giurisprudenza hanno espresso orientamenti diversi e oscillanti per la novità del tema con riferimento alla "confisca-sanzione" prevista dal Decreto 231. L'art. 53 del Decreto 231 prevede la possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni dell'Ente che costituiscono il prezzo o il profitto del reato in presenza delle condizioni di legge; si applica la procedura prevista dagli artt. 321 e seguenti del codice di procedura penale in tema di sequestro preventivo;
- **Pubblicazione della sentenza** di condanna (art. 18): può essere disposta quando all'Ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza è pubblicata per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali scelti dal giudice, e mediante affissione all'albo del comune dove l'Ente ha sede. La pubblicazione è a spese dell'Ente, ed è eseguita dalla cancelleria del giudice; lo scopo è di portare a conoscenza del pubblico la sentenza di condanna.

### **1.3 I Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai fini dell'esonero dalla responsabilità**



Il D.Lgs. 231/01, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa dell'Ente, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali (Art. 6) sia da Soggetti Sottoposti (Art. 7).

In particolare, nel caso di reati commessi da **Soggetti Apicali**, il Decreto 231 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente (Organismo di Vigilanza di seguito in breve anche "OdV") dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dall'Ente;
- non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per i reati commessi da **Soggetti Sottoposti**, invece, l'Ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che *la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*. In tale ipotesi, il Decreto 231 riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul Vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati). Occorre, tuttavia, osservare che l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre *se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*.

Secondo quanto disposto dal legislatore, dunque, l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo costituisce, in linea generale, l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e **opera da esimente della responsabilità dell'Ente**, unitamente alla previsione di un Organismo di Vigilanza autonomo.

## 1.4 Requisiti dei Modelli di Organizzazione e Gestione



Il Decreto 231 indica, inoltre, le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di Organizzazione e Gestione. In particolare, per la prevenzione dei reati il Modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto 231, inoltre, stabilisce che:

- il Modello, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione, deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare.

Il Decreto 231 prevede, infine, che i Modelli di Organizzazione e Gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto 231. Si prevede altresì che per gli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

Con particolare riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro contemplati dall'art.25-septies del Decreto 231, l'art. 30 del D.Lgs. 81/01 (c.d. Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) stabilisce che il Modello di Organizzazione e Gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi.



## **2. IL MODELLO DI GOVERNANCE ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI WAPSS**

### **2.1 La Società**

WARTSLA APSS Srl (di seguito anche “la Società” o, in breve, “WAPSS”) svolge, come da oggetto sociale, principalmente le seguenti macro attività:

- progettazione, riparazione, produzione, vendita e consulenza relativamente ad impianti meccanici, elettrici e di automazione;
- studio, progettazione e realizzazione di modifiche di impianti già esistenti;
- progettazione e gestione di programmi per impianti di automazione con calcolatori e relative modifiche;
- assistenza tecnica per gli impianti suddetti.

### **2.2 Cenni storici**

Fondata nel 1986 come società fornitrice di servizi - ingegneria e manutenzione tecnica per sistemi di automazione navale, nel 1990 WAPSS si trasforma da società di persone a società a responsabilità limitata; vengono così gettate le basi della struttura necessaria per consolidare ed espandere la propria attività.

Nei successivi anni 90, WAPSS acquisisce forza e raggiunge una posizione rilevante nel campo dell'automazione navale e diventa agente Lyngso e Valmarine in Italia, Società leader nella gestione di pacchetti chiavi in mano e punto di riferimento per il cliente.

Un ulteriore passo di fondamentale importanza avviene nell'anno 2000 con la realizzazione di due nuovi e significativi obiettivi: la creazione di un settore di ricerca e sviluppo e la produzione di propri prodotti complementari ai sistemi di automazione.



Nel settembre 2007, WAPSS è stata acquisita da SAM-Electronics GmbH, una Società del gruppo L-3 Communications, rafforzando ulteriormente la stretta collaborazione che ha contribuito al raggiungimento degli attuali successi.

Nel 2015 la Società è stata acquisita dal Gruppo Wartsila.

L'Azienda si occupa di curare tutti i passaggi relativi alla realizzazione pratica degli impianti, ovvero la progettazione ed il caricamento del software di controllo degli impianti di automazione, nonché la realizzazione dello stesso a bordo nave.

Tecnici altamente specializzati forniscono tutta la assistenza necessaria per la definizione delle specifiche dell'impianto, effettuano lo studio di fattibilità e collaborano con le strutture tecniche del cantiere per la definizione dei dettagli di ingegneria. Una parte consistente delle attività svolte consiste nel montaggio e nel test degli impianti presso la nostra sede e la successiva installazione a bordo, fino alla consegna della nave alla Società Armatrice.

WAPSS offre inoltre l'assistenza tecnica alle navi in esercizio, potendo disporre di una struttura operativa molto flessibile, in grado di intervenire in tempi brevissimi in qualunque porto italiano ed europeo.

### **2.3 Il Sistema di *governance* di WAPSS**

Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, il sistema adottato prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione con funzioni amministrative e di un Collegio Sindacale con funzioni di controllo sull'amministrazione, entrambi di nomina assembleare.

Il sistema di corporate governance risulta, pertanto, attualmente così articolato:

- **Assemblea dei Soci:** è competenza dell'Assemblea dei Soci deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie riservate alla stessa dalla Legge.
- **Consiglio di Amministrazione:** la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali hanno tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, essendogli deferito tutto ciò che la legge e lo Statuto non riservano inderogabilmente ai Soci. Possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione stesso e con metodo collegiale, alternativamente rispetto all'Assemblea dei Soci, le decisioni relative a:



- le ipotesi di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
- la riduzione del capitale sociale per perdite, ai sensi dell'articolo 2482-bis, ultimo comma, del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 del codice civile, può delegare ad uno o più dei suoi membri (in qualità di Amministratori Delegati) parte delle proprie attribuzioni di gestione ordinaria della Società, compresa la rappresentanza della Società, fissandone le attribuzioni ed eventualmente le remunerazioni. l'organo amministrativo può inoltre nominare direttori, anche generali, e procuratori per singoli determinati atti o per categorie di atti.

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, se nominati, ai singoli amministratori delegati, nell'ambito e nei limiti delle rispettive deleghe, con firma congiunta o disgiunta, secondo quanto determinato all'atto della nomina.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, anche generali, e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina, con firma congiunta o disgiunta, secondo quanto determinato nell'atto di nomina stesso.

- **Sindaco Unico** a cui è affidato, secondo quanto previsto dalla Legge, il compito di vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.
- **Società di Revisione** il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una Società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, i quali svolgono le funzioni ad essi attribuite dalla legge.



## **3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI WAPSS**

### **3.1 Funzione del Modello di Organizzazione e Gestione di WAPSS**

Il Modello di Organizzazione e Gestione di WAPSS (di seguito, in breve, anche “Modello”) è stato definito e predisposto tenendo in particolare considerazione l’interazione tra il Sistema di Controllo Interno e i processi aziendali esistenti all’interno della Società con la disciplina e le previsioni proprie del Decreto 231.

Il presente Modello è stato sviluppato sulla base di:

- aree a rischio reato e delle attività sensibili individuate;
- un sistema organico e strutturato di procedure;
- il Sistema di Controllo Interno definito e strutturato all’interno della Società con previsione di modalità di gestione delle risorse e obblighi di informazione dell’Organismo di Vigilanza;
- sistema disciplinare.

Il Modello di WAPSS si prefigge di:

- rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto di WAPSS che la commissione di un reato (o anche il tentativo) - anche se effettuata a vantaggio o nell’interesse della Società - rappresenta una violazione del Modello e dei principi e disposizioni ivi espressi e costituisce un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei confronti dell’autore del reato, ma anche nei confronti di WAPSS;
- individuare i comportamenti che sono condannati da WAPSS, in quanto contrari, oltre che alle disposizioni di legge, alle norme e regole di condotta cui la Società intende ispirarsi e attenersi nella conduzione della propria attività aziendale;
- monitorare le aree a rischio e le attività sensibili in cui si potrebbero realizzare i reati previsti dal Decreto 231, definendo l’intervento tempestivo per prevenire e impedire la commissione dei reati stessi, anche attraverso una verifica periodica e l’eventuale aggiornamento del Modello quando si scoprono violazioni delle prescrizioni o mutamenti di organizzazione o di attività.

Al fine di definire il Modello e prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto 231 sono state poste in essere le seguenti attività:



- valutazione dei reati la cui applicabilità ha, per la tipologia di attività gestita dalla Società, una possibile rilevanza per WAPSS;
- identificazione, per i reati valutati rilevanti, delle aree a rischio di commissione di reati ai sensi del Decreto 231, attraverso un'analisi delle attività svolte, delle procedure e controlli esistenti, della prassi e dei livelli autorizzativi;
- identificazione e aggiornamento del Sistema di Controllo Interno in modo da garantire:
  - la coerenza tra l'esercizio delle funzioni e dei poteri e le responsabilità assegnate;
  - l'attuazione e l'osservanza del principio di separazione delle funzioni;
  - la verificabilità, la trasparenza e la congruenza dei comportamenti aziendali e della documentazione relativa a ciascuna operazione/attività/transazione;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza (OdV), al quale sono stati attribuiti i compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello e conferiti poteri tali da garantirne la piena ed efficace operatività, sia in termini di autonomia che di mezzi a disposizione, oltreché di obblighi di informazione e di indipendenza;
- definizione e adozione, in ossequio alle prescrizioni del Decreto 231, di uno specifico sistema disciplinare da applicarsi in caso di violazione del Modello.

### **3.2 I destinatari del Modello**

Sono destinatari del Modello e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso i seguenti soggetti:

- gli amministratori e i dirigenti della società (cosiddetti soggetti apicali);
- i dipendenti della società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione);
- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- i fornitori, i partner e tutti i terzi che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società.

Più in generale, inoltre, sono destinatari del Modello tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle aree cosiddette sensibili per conto e nell'interesse della Società.





### 3.3 Struttura del Modello di Organizzazione e Gestione e i documenti connessi

Il Modello è integrato, oltre che dai principi e disposizioni contenuti nel Codice di condotta, dall'insieme dei processi, regole, procedure e sistemi già applicati all'interno dalla Società.

In particolare, ai fini del presente Modello, si richiamano espressamente e integralmente tutti gli strumenti già operanti in WAPSS, ivi incluse tutte le procedure e norme di comportamento. Tali strumenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Modello.

Il Modello di WAPSS è costituito da:

- la presente **Parte Generale**; che illustra la funzione e i principi del Modello, individua e disciplina le sue componenti essenziali, nonché l'analisi e l'identificazione dei rischi (per i processi e le attività aziendali) e la definizione e l'implementazione di un sistema di gestione e prevenzione del rischio.
- **Parti Speciali**, che illustrano ed approfondiscono l'analisi delle attività operative della Società per alcune categorie di reato previste dal Decreto laddove siano stati individuati profili di rischio-reato applicabili e rilevanti, a seguito dell'identificazione delle aree "sensibili" con indicazione dei presidi (sistema di deleghe e protocolli) atti a contenere il rischio stesso. In particolare:
  - Parte Speciale A: Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01);
  - Parte Speciale B: Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis del D.Lgs. 231/01);
  - Parte Speciale C: Reati Societari (Art. 25-ter del D.Lgs. 231/01);
  - Parte Speciale D: Reati contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/01);
  - Parte Speciale E: Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies del D.Lgs. 231/01);
  - Parte Speciale F: Reato di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (Art. 25 ter comma I lettera s-bis del D.Lgs. 231/01);
  - Parte Speciale G: Reati Ambientali (Art. 25 undecies del D.Lgs.231/01);
  - Parte Speciale H: Reati Riciclaggio (Art. 25 octies del D.Lgs. 231/01);

Obiettivo primario di ciascuna Parte Speciale è richiamare l'obbligo per i destinatari individuati di adottare appropriate regole di condotta al fine di prevenire la commissione dei



reati contemplati dal Decreto 231 e individuati come astrattamente rilevanti sulla base della struttura organizzativa e delle attività aziendali svolte.

Il Modello di Organizzazione e Gestione è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di WAPSS, nella cui competenza rientrano le modifiche e integrazioni del presente, anche sulla base di osservazioni e rilievi dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, previa deliberazione e in qualunque momento, modificare in tutto od in parte il presente Modello per adeguarlo a nuove disposizioni di legge o in seguito ad un processo di riorganizzazione della struttura aziendale.

### **3.4 Attività propedeutiche alla definizione del Modello**

WAPSS ha ritenuto essenziale e conforme alla propria politica aziendale adottare il proprio Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto 231, affinché tutti coloro che operano all'interno della Società osservino, nello svolgimento delle proprie attività e prestazioni, comportamenti tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto 231.

Nella costruzione del proprio Modello, WAPSS si è basata, oltre che sulle prescrizioni del Decreto 231, sulle Linee Guida di Confindustria (aggiornate al 31 marzo 2008), redatte sulla base delle osservazioni formulate dal Ministero della Giustizia, che contengono indicazioni specifiche e concrete per l'adozione e per l'attuazione dei Modelli.

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza, deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, in conformità a quanto previsto dal Decreto 231.

Nei mesi precedenti l'adozione del Modello, è stato costituito un Gruppo di Lavoro, che ha avuto come scopo lo svolgimento di attività di mappatura delle aree a rischio, nonché di identificazione e valutazione dei rischi e del Sistema di Controllo Interno; sulla base dei relativi risultati, la Società ha redatto il proprio Modello.

La Società ha posto in essere l'attività di Risk Assessment al fine della mappatura delle aree a rischio. Le attività sono state effettuate sia attraverso l'analisi della documentazione aziendale disponibile, sia tramite lo svolgimento di interviste al personale della Società per i reati rilevanti identificati.



### *3.4.1 La mappatura delle aree a rischio e l'identificazione dei principali fattori di rischio*

L'individuazione delle aree a rischio ha rappresentato un'attività fondamentale per la costruzione del Modello di WAPSS.

Tale attività è stata effettuata analizzando il contesto aziendale, sia sotto il profilo della struttura organizzativa sia dell'operatività aziendale, per evidenziare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità potrebbero verificarsi eventi pregiudizievoli per i reati contemplati dal Decreto 231.

In particolare, dall'analisi della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale è stato possibile:

- identificare le fattispecie di reato astrattamente applicabili e rilevanti per la Società;
- effettuare una ricognizione delle aree aziendali a rischio nell'ambito delle quali potrebbero essere astrattamente commessi (o tentati), autonomamente o in concorso con terzi, i reati previsti dal Decreto 231.

Nell'ambito di ciascuna area a rischio sono state individuate nel dettaglio le “attività sensibili”, ossia quelle attività rispetto cui è connesso, direttamente o indirettamente, il rischio potenziale di commissione dei reati, nonché le relative Funzioni aziendali coinvolte.

Con riferimento alle tipologie di reati, alla mappatura delle attività sensibili e ai processi a rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto 231 e la gestione dei rapporti e dei processi a rischio, si rinvia alle Parti Speciali del Modello.

### *3.4.2 Il Sistema di Controllo Interno*

A seguito della mappatura delle aree aziendali a rischio e dell'identificazione delle principali potenziali modalità di attuazione dei reati nelle diverse Funzioni, sono stati identificati i principali fattori di rischio che potrebbero favorire la commissione dei reati astrattamente applicabili e rilevanti per la Società e la relativa analisi del Sistema di Controllo Interno, per verificarne l'adeguatezza ai fini di prevenzione dei reati rilevanti.



Si è quindi provveduto alla rilevazione e all'analisi dei controlli aziendali esistenti e alla successiva identificazione delle aree di miglioramento.

L'analisi del Sistema di Controllo Interno è stata effettuata per verificare in particolare:

- l'esistenza di regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte;
- l'esistenza e l'adeguatezza di regole e procedure già in essere per la regolamentazione dello svolgimento delle attività nel rispetto dei principi di tracciabilità degli atti, di oggettivazione del processo decisionale e previsione di adeguati punti di controllo;
- il rispetto e l'attuazione concreta del generale principio di separazione dei compiti e dei processi decisionali;
- l'esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale;
- l'esistenza di specifiche attività di controllo e di monitoraggio sulle attività "critiche" in relazione al Decreto 231.

### **3.5 Codice di condotta e Modello**

La Società intende operare secondo principi etici diretti a improntare lo svolgimento dell'attività aziendale, il perseguimento dello scopo sociale e la sua crescita nel rispetto delle leggi vigenti. A tal fine il Gruppo si è dotato di un "Codice di condotta " che si applica a chiunque operi per conto di WARTSILA, inclusi dipendenti, Dirigenti e membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Codice di Condotta è volto a definire i principi cui s'ispira il Gruppo WARTSILA, che riconosce come propri e dei quali richiede l'osservanza da parte di tutti coloro che operano e cooperano con essa, nel perseguimento degli scopi prefissati.

Il "Codice di condotta " rappresenta uno strumento di carattere generale e rappresentano uno strumento adottato in via autonoma dalla Società.

Tuttavia, in considerazione del fatto che il Codice di condotta richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire gli illeciti di cui al Decreto 231, tale documento acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, parte integrante dello stesso.



## **4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **4.1 Composizione dell'Organismo di Vigilanza e nomina**

WAPSS ha optato per una composizione mono soggettiva dell'OdV, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e della dimensione e organizzazione della Società.

Spetta infatti al Consiglio di Amministrazione determinare il numero dei membri, la durata in carica, l'autorità e i poteri, le responsabilità e i doveri dell'OdV in ossequio a quanto di seguito previsto, nonché definire i requisiti di eleggibilità per i componenti dello stesso.

L'OdV, nominato dal Consiglio di Amministrazione, rimane in carica per la durata di 3 esercizi o per il minor periodo di tempo stabilito al momento della nomina, comunque non inferiore a 1 esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di prevedere che l'OdV resti in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato nel rispetto del periodo minimo di durata sopra previsto.

Al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione indica il Presidente e stabilisce il compenso spettante ai membri dell'OdV.

La Direzione aziendale, in sede di formazione del budget, approva una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV stesso, della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

### **4.2 Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV ha la responsabilità di redigere un proprio documento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell'esercizio della propria azione, ivi incluso per ciò che attiene il relativo sistema organizzativo e di funzionamento.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno vengono disciplinati i seguenti profili:

- il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (ad es. convocazione e decisioni dell'Organismo, verbalizzazione delle riunioni, ecc.);



- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza da svolgere;
- la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del Modello;
- la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, con espressa identificazione dei soggetti coinvolti, della documentazione rilevante e delle relative tempistiche.

L'OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

Il personale e tutti coloro che operano in nome e per conto della Società che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno di WAPSS o a pratiche non in linea con le norme di comportamento e i principi del Codice di condotta sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

Tali segnalazioni, di cui deve essere garantita la riservatezza, potranno essere trasmesse tramite posta elettronica al seguente indirizzo: [mariagraziapellerino@pec.ordineavvocatorino.it](mailto:mariagraziapellerino@pec.ordineavvocatorino.it)

Si rammenta che i prestatori di lavoro hanno comunque il dovere di diligenza e l'obbligo di fedeltà al datore di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e, pertanto, il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza hanno lo scopo di agevolarne e migliorarne le attività di pianificazione dei controlli e non impongono allo stesso una verifica sistematica e puntuale di tutti i fenomeni rappresentati: è, quindi, rimesso alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza stabilire in quali casi attivarsi.

### **4.3 Cessazione dalla carica**



La cessazione della carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'OdV viene ricostituito. La cessazione dalla carica potrà altresì avvenire per rinuncia, decadenza, revoca o morte dei membri.

I membri dell'OdV che rinunciano all'incarico sono tenuti a darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e all'OdV stesso affinché si provveda alla loro tempestiva sostituzione.

I membri dell'OdV decadono dalla carica in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti per ricoprire tale funzione (ad esempio, interdizione, inabilità, fallimento, condanna ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o in caso siano giudicati colpevoli dei reati previsti dal Decreto 231 e, in genere, in caso di incapacità e incompatibilità, perdita dei requisiti ecc.).

I membri dell'OdV possono essere revocati per giusta causa dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. A titolo esemplificativo, ricorre una giusta causa in caso di inosservanza degli obblighi previsti a carico di ciascun membro dell'OdV, di assenza ingiustificata a tre o più riunioni dell'OdV, di esistenza di un conflitto di interesse, di impossibilità di effettuazione delle attività di membro dell'OdV, ecc. Inoltre, l'eventuale termine del rapporto lavorativo tra il membro dell'OdV e la Società comporta normalmente la revoca dall'incarico del soggetto dimissionario. La revoca dalla carica di un membro dell'OdV può essere richiesta al Consiglio di Amministrazione dallo stesso OdV, motivandone la richiesta.

In caso di rinuncia, decadenza, revoca o morte il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione del membro dell'OdV cessato dalla carica, sentito il Collegio Sindacale. I membri così nominati restano in carica per il periodo di durata residuo dell'OdV.

#### **4.4 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza**

In ossequio a quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del Decreto 231, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione, di curarne l'aggiornamento ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza della Società risponde, in conformità a quanto statuito dal Decreto 231 e previsto dalle Linee Guida di Confindustria, ai requisiti di:

- **autonomia e indipendenza**, in quanto:



- le attività di controllo poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non sono sottoposte ad alcuna forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di soggetti interni di WAPSS;
- riporta direttamente ai vertici aziendali, ossia al Consiglio di Amministrazione, con la possibilità di riferire direttamente ai Soci e ai Sindaci;
- allo stesso non sono stati attribuiti compiti operativi, né partecipa a decisioni e attività operative al fine di tutelare e garantire l’obiettività del suo giudizio;
- è dotato di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività;
- le regole di funzionamento interno dell’Organismo di Vigilanza vengono definite e adottate dallo stesso organismo;
- **professionalità**, in quanto le professionalità presenti all’interno dell’Organismo di Vigilanza consentono ad esso di poter fare affidamento su un bagaglio di competenze sia sotto il profilo dell’attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, sia sotto il profilo delle competenze giuridiche; a tal fine l’Organismo di Vigilanza ha altresì la facoltà di avvalersi delle funzioni aziendali e delle risorse interne, nonché di consulenti esterni;
- **continuità di azione**, in quanto l’Organismo di Vigilanza costituisce un organismo ad hoc dedicato esclusivamente alle attività di vigilanza sul funzionamento e osservanza del Modello;
- **onorabilità e assenza di conflitti di interessi**, da intendersi nei medesimi termini previsti dalla Legge con riferimento ad amministratori e membri del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione valuta la permanenza dei suddetti requisiti e condizioni di operatività dell’Organismo di Vigilanza, nonché che i membri dell’Organismo di Vigilanza possiedano i requisiti soggettivi di onorabilità e di competenza e non siano in situazioni di conflitto di interessi al fine di garantire ulteriormente l’autonomia e indipendenza dell’Organismo di Vigilanza.

#### **4.5 Funzioni, attività e poteri dell’Organismo di Vigilanza**

In conformità a quanto disposto dall’art. 6, I comma del Decreto 231, all’OdV di WAPSS è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento.

In via generale, pertanto, spettano all’OdV i seguenti compiti:

- **verifica e vigilanza sul Modello**, ossia:





- verificare l'adeguatezza del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
- effettuare analisi in merito al mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- **aggiornamento del Modello**, ossia:
  - segnalare eventuali necessità di aggiornamento del Modello (determinate da aggiornamenti normativi o da fatti interni aziendali quali vicende societarie o rischi evitati), proponendo, se necessario, al Consiglio di Amministrazione o alle Funzioni aziendali eventualmente competenti aree e spunti utili relativi all'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia;
- **informazione e formazione sul Modello**, ossia:
  - promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, anche 'Destinatari');
  - promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
  - valutare le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle U.O. o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;
- **gestione dei flussi informativi** da e verso l'OdV, ossia:
  - assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti il rispetto del Modello;
  - esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le eventuali violazioni dello stesso;
  - informare gli organi competenti, nel prosieguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati e alle attività programmate;
  - segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello e i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
  - in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi;
- **attività di follow-up**, ossia verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.



Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di libero accesso presso tutte le funzioni Aziendali, gli archivi e i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a riportare i risultati della propria attività al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, l'OdV riferisce in merito alle violazioni del Modello riscontrate in vista dell'adozione delle relative sanzioni e, al verificarsi di casi che evidenziano gravi criticità del Modello, presenta proposte di modifiche o integrazioni.

L'Organismo di Vigilanza dovrà predisporre, per l'organo dirigente, una relazione informativa, su base almeno semestrale, sull'attività di vigilanza svolta e sull'esito di tale attività e sull'attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione nell'ambito di WAPSS; tale relazione dovrà essere trasmessa al Collegio Sindacale.

Le attività dell'Organismo di Vigilanza sono insindacabili da parte di qualsiasi organismo, struttura e funzione aziendali, fatto salvo, comunque, l'obbligo di vigilanza a carico del Consiglio di Amministrazione sull'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza e del suo intervento, essendo comunque il Consiglio di Amministrazione responsabile del funzionamento e dell'efficacia del Modello.



Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza attribuite all'Organismo di Vigilanza, lo stesso dispone di adeguate risorse finanziarie e ha facoltà di avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio delle strutture aziendali interne e, nel caso, del supporto di consulenti esterni in ossequio alle applicabili procedure aziendali.



## **5. FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO**

### **5.1 La comunicazione e il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli connessi**

La Società promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi, come pubblicati sull'intranet aziendale.

Il Modello è comunicato formalmente a tutti i soggetti appartenenti alla Società tramite affissione in luogo accessibile a tutti, così come previsto dall'art. 7, comma 1, L. 300/1970.

Della eseguita consegna e dell'impegno da parte dei destinatari al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale agli atti dell'OdV.

L'adozione del Modello di WAPSS è altresì comunicata e diffusa a tutti i soggetti esterni con i quali WAPSS intrattiene rapporti, tra cui, tra gli altri, i fornitori, i partner commerciali, i collaboratori, i consulenti, ecc.

L'avvenuta comunicazione e l'impegno formale da parte di tutti i soggetti, interni ed esterni (questi ultimi per quanto applicabili), al rispetto dei principi contenuti nel Codice di condotta e nel Modello di WAPSS risulta da idonea documentazione, quali, ad esempio, dichiarazioni di conoscenza del Modello di WAPSS o specifiche clausole contrattuali.

### **5.2 La formazione e l'addestramento sul Modello**

In aggiunta alle attività connesse all'informazione dei destinatari, l'OdV promuove la periodica e costante formazione, e l'implementazione, da parte della Società, delle iniziative volte a favorire una conoscenza e una consapevolezza adeguate del Modello, delle Regole, processi e controlli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità e controllo all'interno della Società.

In particolare, è previsto che i principi del Modello, e in particolare quelli del Codice di condotta che ne è parte, siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative (ad es., corsi,



seminari, questionari, ecc.), a cui è posto obbligo di partecipazione e le cui modalità di esecuzione sono pianificate dall'OdV mediante predisposizione di specifici Piani di formazione.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello devono essere differenziati in base al ruolo e alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come “apicali” alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come “a rischio reato diretto” ai sensi del Modello.

In particolare, i contenuti delle sessioni formative devono prevedere una parte relativa al Decreto 231 e alla responsabilità amministrativa degli enti (fonti normative, reati, sanzioni a carico delle persone fisiche e delle società ed esimente) e una parte specifica sul Modello di Organizzazione, e Gestione adottato dalla Società (Principi di riferimento per l'adozione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs 231/01, Parte Generale e Parti Speciali del Modello).

Della proficua partecipazione ai corsi di formazione deve essere tenuta evidenza ed adeguata documentazione probatoria.



## 6. SISTEMA DISCIPLINARE

WAPSS considera aspetto rilevante il rispetto del Modello e le disposizioni in esso contenute. Pertanto, in ottemperanza all'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto 231, la Società ha adottato un sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di mancato rispetto delle norme adottate previste dal Modello, poiché la violazione di tali norme e misure, imposte da WAPSS ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto 231, lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società.

Ai fini dell'applicazione da parte di WAPSS delle sanzioni disciplinari previste, l'instaurazione di eventuali procedimenti penali e il loro esito non sono necessari, poiché le norme e le misure previste nel Modello sono adottate da WAPSS in piena autonomia, a prescindere dal reato che eventuali condotte possano determinare.

In nessun caso una condotta illecita, illegittima o comunque in violazione del Modello potrà essere giustificata o ritenuta meno grave, anche se compiuta nell'interesse o a vantaggio di WAPSS.

### 6.1 Sistema sanzionatorio nei confronti dei lavoratori subordinati

In conformità alla legislazione applicabile, WAPSS deve informare i propri dipendenti delle disposizioni, principi e regole contenuti nel Modello di Organizzazione e Gestione, mediante le attività di informazione e formazione precedentemente descritte.

La violazione da parte del dipendente delle disposizioni, principi e regole contenuti nel Modello predisposto dalla Società al fine di prevenire la commissione di reati ai sensi del Decreto 231 costituisce un illecito disciplinare.

Il sistema disciplinare relativo al Modello è stato configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro e nel rispetto del *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro* adottato e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Il sistema disciplinare relativo al Modello è stato configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro. Non sono state previste modalità e sanzioni diverse da quelle già codificate e riportate nei contratti collettivi e negli accordi sindacali. I Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro applicati prevedono, infatti, una varietà di sanzioni in grado di modulare, sulla base della gravità dell'infrazione, la sanzione da comminare.



Costituisce illecito disciplinare, relativamente alle attività individuate a rischio di reato:

- la mancata osservanza dei principi contenuti nel Codice di condotta;
- il mancato rispetto delle norme, regole e procedure di cui al Modello;
- la mancata, incompleta o non veritiera documentazione o la non idonea conservazione della stessa necessaria per assicurare la trasparenza e verificabilità dell'attività svolta in conformità alle norme e procedure di cui al Modello;
- la violazione e l'elusione del sistema di controllo, realizzate mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure di cui sopra;
- l'ostacolo ai controlli e/o l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione da parte dei Organi/Soggetti preposti ai controlli stessi, incluso l'Organismo di Vigilanza.

Le suddette infrazioni disciplinari possono essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con provvedimenti che possono andare dall'ammonizione verbale al licenziamento per giusta causa.

Le sanzioni devono essere comminate avuto riguardo della gravità delle infrazioni: in considerazione dell'estrema importanza dei principi di trasparenza e tracciabilità, nonché della rilevanza delle attività di monitoraggio e controllo, la Società sarà portata ad applicare i provvedimenti di maggiore impatto nei confronti di quelle infrazioni che per loro stessa natura infrangono i principi stessi su cui si fonda il presente Modello.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni devono essere applicate tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza od imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti di legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità e autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze relative all'illecito disciplinare.

All'Organismo di Vigilanza è demandato il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare alla luce del Decreto 231. L'Organismo di Vigilanza deve altresì puntualmente indicare, nella propria relazione semestrale periodica, le possibili aree di miglioramento e sviluppo del presente sistema disciplinare, soprattutto alla luce degli sviluppi della normativa in materia.



## **6.2 Sanzioni nei confronti del personale dirigente**

In caso di violazione del Modello da parte di dirigenti, WAPSS provvede ad irrogare le misure disciplinari più idonee. Peraltro, alla luce del più profondo vincolo fiduciario che, per sua stessa natura, lega la Società al personale dirigente, nonché in considerazione della maggiore esperienza di questi ultimi, le violazioni alle disposizioni del Modello in cui i dirigenti dovessero incorrere comporteranno soprattutto provvedimenti espulsivi, in quanto considerati maggiormente adeguati.

## **6.3 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci**

Alla notizia di violazione dei principi, delle disposizioni e regole di cui al Modello di Organizzazione e Gestione da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale (o l'Organo che per primo viene a conoscenza del fatto è tenuto a informare tempestivamente gli altri), per l'adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee. L'Organismo di Vigilanza, nella sua attività di informazione dovrà non solo relazionare in merito ai dettagli riguardanti la violazione, ma anche indicare e suggerire le opportune ulteriori indagini da effettuare nonché, qualora la violazione risultasse acclarata, le misure più idonee da adottare (ad esempio, la revoca dell'Amministratore o del Sindaco coinvolto).

## **6.4 Misure nei confronti di altri destinatari**

Il rispetto del Codice di condotta e del Modello di Organizzazione e Gestione (quest'ultimo limitatamente agli aspetti, di volta in volta, applicabili) è requisito indispensabile per la prosecuzione dei rapporti con la Società.

Soggetti a tale obbligo, oltre a coloro che operano in nome e per conto di WAPSS, sono i c.d. altri destinatari ossia collaboratori, rappresentanti, consulenti, soggetti che svolgono attività di lavoro





autonomo per conto di WAPSS nonché tutti coloro che operano con la Società in forza di un qualsiasi rapporto contrattuale.

L'assunzione di tale obbligo è garantita tramite la sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali.

Ogni violazione da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, operano in nome e per conto di WAPSS o da parte degli altri destinatari delle norme del Codice di condotta e del Modello di Organizzazione e Gestione (quest'ultimo limitatamente agli aspetti, di volta in volta, applicabili), o l'eventuale commissione da parte di tali soggetti dei reati previsti dal Decreto 231 sarà non solo sanzionata secondo quanto previsto nei contratti stipulati con gli stessi che dovranno includere specifiche clausole contrattuali aventi ad oggetto le sanzioni applicabili in caso di inosservanza, per quanto di competenza, del Codice di condotta e del Modello, ma anche attraverso le opportune azioni giudiziali di tutela della Società. A titolo esemplificativo, tali clausole potranno prevedere la facoltà di risoluzione del contratto da parte di WAPSS, nei casi più gravi, o l'applicazione di penali, per le violazioni minori.

## **6.5 Ulteriori misure**

Resta salva la facoltà di WAPSS di avvalersi di tutti gli altri rimedi consentiti dalla legge, ivi inclusa la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Decreto 231 da parte di tutti i soggetti sopra elencati.